



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 16/07/2020

FATTO

La cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 1.068,00, a titolo di commissioni accessorie non maturate e spese contrattuali e di istruttoria, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 4/2/2014 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 16/2/2018, nonché il rimborso di € 117,20 a titolo di commissioni di estinzione anticipata oltre a interessi legali e spese di assistenza difensiva, queste ultime quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo: con riferimento alla richiesta di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli oneri correlati alla restante durata del contratto; di avere provveduto a stornare, in sede di conteggio estintivo, gli interessi nominali per le rate a scadere al tasso convenzionalmente pattuito, nella misura di € 4.839,40; la natura up-front delle "commissioni accessorie", e in particolare la non rimborsabilità della provvigione dovuta all'intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività interamente maturate all'atto del perfezionamento del contratto di finanziamento, precisando che il diritto alla predetta provvigione rimane "insensibile" rispetto alle vicende successive alla stipula del contratto e che trattasi di somme che la mutuante ha corrisposto a terzi, ai quali il consumatore si è rivolto per l'offerta del servizio finanziario; la natura, del pari up-front, delle "spese fisse



contrattuali”, poiché relative a servizi di istruttoria e di notifica del contratto, nonché a ogni altro costo necessario al perfezionamento dello stesso; quanto alla richiesta di rimborso della “commissione di estinzione anticipata”, la legittimità dell’addebito della relativa somma, in sede di conteggio estintivo, avvenuto conformemente al dettato del terzo comma dell’art. 125 sexies TUB; l’infondatezza della richiesta di refusione delle spese sostenute per l’assistenza difensiva, in quanto la decisione del cliente di farsi assistere da un difensore rappresenta una libera scelta, non essendo previsto nel presente procedimento alcun obbligo in tal senso. Pertanto chiede che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* delle commissioni accessorie in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto e delle spese fisse contrattuali, come per altro descritte nel contratto.



In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura *up front* delle riportate voci di costo, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	12,14%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	41,51%

h/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Commissioni accessorie (up front)	€ 1.380,00	€ 828,00	€ 572,78	○		€ 572,78
○	Spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 240,00	€ 166,02	○		€ 166,02
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 738,80
interessi legali	si

Quanto alla richiesta di restituzione della commissione per l'estinzione anticipata, addebita per € 117,20, osserva il Collegio che tale importo è pari all'1% del debito residuo (€11.720,60, già al netto della quota insoluta), in conformità a quanto previsto nel contratto, che prevede, nell'ipotesi di estinzione anticipata, il diritto del cessionario ad un indennizzo pari a "massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno" oltre a stabilire che lo stesso non sia dovuto "se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro", inoltre tale formulazione è sostanzialmente analoga a quella prevista dall'art 125-sexies TUB; pertanto, in linea con la recente decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento secondo cui "la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta ...", il Collegio ritiene che la relativa domanda di rimborso non possa essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 738,80, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS